

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 137 DEL 15/12/2023

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TORRI FARO DI ILLUMINAZIONE
ESISTENTI NELLA ZONA DEL PORTO MERCANTILE DI ANCONA
(C.U.P. J39H22000030005, C.I.G. 9918926CAA)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 256 in data 04/10/2023, con il quale, previa selezione mediante apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, venivano affidati in appalto all'impresa "B.ie s.n.c. di Bravi Francesco ed Ubaldo" – avente sede legale a Cingoli (Mc) in via F. Raffaelli civ. 8 – i lavori di manutenzione straordinaria delle torri faro di illuminazione esistenti nella zona del porto mercantile di Ancona;

- VISTO** il contratto di appalto stipulato, relativamente ai suddetti lavori, in data 16/11/2023 (rif. n. 2113/2023 del Registro di repertorio, n. 8/2023 del Registro contratti);
- VISTO** inoltre, relativamente ai lavori medesimi, il verbale di consegna all'appaltatore ex art. 5 D.M. n. 49/2018, compilato dal competente Direttore dei lavori in data 11/12/2023;
- CONSIDERATO** che detti lavori vertono all'efficientamento degli esistenti dispositivi di illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona, la stessa meglio indicata in colore rosso nell'immagine planimetrica sotto riportata, ciò mediante sostituzione dei proiettori luminosi con altri conformi ai canoni della moderna tecnologia;
- POSTO** che l'esecuzione dei lavori in argomento, per le esigenze operative connesse alla relativa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione – in maniera consecutiva – degli spazi demaniali marittimi ove insistono i dispositivi di illuminazione direttamente interessati, ciò nel periodo dal 18/12/2023 sino al 10/04/2024;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in parola, a fronte delle esigenze della connessa cantierizzazione, possa essere recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria nonché con le locali attività portuali;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, per conto di questa Autorità, da parte dell'appaltatrice impresa “B.ie s.n.c. di Bravi Francesco ed Ubaldo” avente sede legale a Cingoli (Mc) in via F. Raffaelli civ. 8, verranno prossimamente eseguiti i lavori – di cui nelle premesse riportato – di manutenzione straordinaria delle torri faro di illuminazione esistenti nella zona doganale della darsena Marche, la stessa meglio identificata in colore rosso nell'immagine planimetrica sotto riportata;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione – in maniera consecutiva – degli spazi demaniali marittimi ove insistono i dispositivi di illuminazione direttamente interessati, ciò nel periodo dal 18/12/2023 sino al 10/04/2024;



Zona del porto mercantile di Ancona – area soggetta ad intervento di manutenzione dell'esistente sistema di illuminazione pubblica

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Gli spazi demaniali direttamente interessati dai lavori in questione, per il tempo e le superfici strettamente necessari alla loro esecuzione, sono interdetti a qualunque accesso e ad ogni uso, fatte salve le esigenze legate ai lavori medesimi.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che quanto direttamente attinente ai lavori in argomento.

Art. 2

Tutti gli spazi di cui al precedente art. 1, nel tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori in essi previsti, dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati a cure ed oneri della competente impresa appaltatrice, ciò - affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la locale circolazione viaria e con le attività portuali locali - in conformità agli

specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- la predisposizione e la cura delle delimitazioni e della segnaletica provvisoria – conformemente alle disposizioni legislative vigenti, di cui in particolare il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, il D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato – necessarie ad assicurare ogni interferenza con la circolazione viaria locale e con le attività portuali locali, nonché per evitare qualunque accesso di non addetti negli spazi direttamente interessati dai lavori in appalto;
- lo smantellamento delle delimitazioni e della segnaletica provvisoria di cui al precedente punto non appena cessi l'occupazione in ciascuno degli spazi direttamente interessati;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la limitrofa circolazione viaria nonché le attività portuali locali;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso nell'area portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti di security;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in relazione alle effettive necessità di occupazione degli spazi demaniali direttamente interessati dalla connessa cantierizzazione;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)